

L. 21 giugno 1964, n. 466 ⁽¹⁾.

Modifiche al [regio decreto 11 marzo 1935, n. 281](#) ⁽²⁾, concernente i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 1964, n. 163.

(2) Riportato al n. C/I.

Articolo unico. Sono ammessi a partecipare ai concorsi a posti di ufficiale sanitario, di cui al [regio decreto 11 marzo 1935, n. 281](#) ⁽²⁾, indipendentemente dal limite di età, anche i sanitari di ruolo presso ospedali dipendenti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che rivestano, con almeno tre anni di anzianità nel ruolo, la qualifica di sovrintendente sanitario, di direttore, di vice direttore o di ispettore sanitario.

(2) Riportato al n. C/I.